



## Camera dei Deputati

On. Francesco Bosi

Mozione On. Bosi del 04.11.2010

La Camera, premesso che:

il patrimonio immobiliare abitativo della Difesa ammonta a circa 18.000 alloggi appartenenti alle diverse Forze Armate e collocati su tutto il Territorio Nazionale realizzati nel tempo per le diverse esigenze dei militari;

nell'ambito di detto patrimonio immobiliare risulta che circa 5.000 alloggi siano utilizzati da utenti cosiddetti "Sine Titolo" ovvero da personale in quiescenza che corrisponde un canone fissato in forma variabile così come definito dall'Amministrazione della Difesa, che da tali canoni raccoglie circa 35 milioni di euro all'anno;

la Legge "finanziaria 2008", n. 244 del 24 Dicembre 2007, ha stabilito che il Ministero della Difesa predisponga un programma per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio anche attraverso la vendita di quelli non più utili alle esigenze delle Forze Armate, pur riconoscendo il diritto di continuazione della locazione agli utenti che non possono sostenerne l'acquisto, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

nel maggio 2010 è stato emesso il decreto ministeriale n. 112 recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

l'articolo 6, comma 21-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, venga ridefinito il canone di occupazione dovuto dagli utenti "Sine Titolo", fermo restando, per l'occupante, l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga. Tale ridefinizione del canone sarà operata sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;

impegna il Governo:

- ad assumere iniziative normative finalizzate a prevedere che le eventuali maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'Art.9, comma 7, della Legge 24 dicembre 1993 n.537, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi;
- a esplicitare, nello stesso regolamento, che l'applicazione di qualunque variazione di canone abbia efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone in tal modo determinato;
- a garantire, mediante apposite iniziative normative, la sospensione dei recuperi forzosi previsti all'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale, n. 112 del 2010. Ciò almeno sino all'emissione del previsto decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare;
- a riconoscere agli occupanti di alloggi "Sine Titolo", ultrasessantacinquenni, la facoltà di poter continuare nella conduzione dell'immobile mediante l'acquisizione di un usufrutto a vita, secondo quanto previsto dal decreto n. 112 del 2010, Art. 7, comma 4.

On. Francesco Bosi